



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



ORDINANZA N. 40 del 25/05/2017

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI – ANNO 2017. DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2017, AI SENSI DELLA LEGGE N°353/2000 E DELLA LEGGE REGIONALE N°38/2016.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2 maggio 2017 n. 242, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 11 maggio 2017, che qui si intende riportato e trascritto, con il quale per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2017 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

VISTO, in particolare, l'art. 7 del richiamato decreto che, ai fini dell'osservanza delle norme, obbliga i Sindaci, in qualità di autorità di protezione civile, a diffonderne il contenuto, mediante apposita ordinanza;

VISTA la nota Presidenza della Regione Puglia – Sezione Protezione Civile, acquisita al protocollo dell'Ente il 15/05/2017 al n° 5918, con la quale si invitano i Sindaci, in qualità di Autorità di protezione civile, ad emanare apposita ordinanza, nonché adottare iniziative opportune affinché il predetto Decreto abbia la massima divulgazione e applicazione sul territorio avvalendosi anche della collaborazione della Polizia municipale;

RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;

CONSIDERATO CHE, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

RITENUTO poter intervenire con misure volte a sensibilizzare i cittadini al fine di prevenire il fenomeno degli incendi boschivi per evitare l'insorgenza dei fenomeni in menzione;

VISTA la legge – quadro in materia di incendi boschivi del 21.11.2000 n.535 ed in special modo l'art.2 che definisce come incendio boschivo “...un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati e incolti e pascoli limitrofi a dette aree”;

VISTA la Legge Regionale del 12.05.1997 n.15 la quale, nel vietare l'accensione e bruciatura di stoppie determina, all'art.11, le sanzioni amministrative cui sono soggetti coloro che violano i divieti e le prescrizioni della legge stessa;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.D. n°3267 del 30/12/1923

VISTA la L. n. 225 del 24/02/1992;

VISTO l'art. 108 del d. Lgs 112 del 31/03/1998;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000;

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTO il D.M. n°30125/2009 e s. m. i.;

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali;

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

RITENUTO che nelle previsioni del Piano Comunale, l'incendio boschivo ed assimilabili, riveste rischio primario individuato per il territorio comunale, oltre alla presenza di aree a rischio di incendio rilevate come interfaccia e attività turistiche ricettive correlate, con grave rischio e pregiudizio non solo all'ambiente ma anche alla pubblica incolumità;

DISPONE

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e conseguentemente

COMUNICA

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2017 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

ORDINA

- Il rispetto di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 242 del 02.05.2017 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017, ai sensi della L. R. 353/2000 e della L.R. n. 38/2016”;
- Di dichiarare e confermare dal **15 giugno al 15 settembre 2017** il periodo di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale nonché:

1) Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è **tassativamente vietato**: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

2) Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016.



Città di Monte Sant'Angelo Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



3) Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2017, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

I Sindaci concorrono alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (S.O.U.P.).

4) Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

5) Vigilanza

Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- 1515 CARABINIERI FORESTALI

- 115 VIGILI DEL FUOCO

- 0884/566208 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI MONTE SANT'ANGELO

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.1990 n. 241 si comunica che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg dalla pubblicazione/notifica dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - sezione di Bari, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica Italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

L'inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, abbia diffusione attraverso mezzo stampa e sito web del Comune.

Copia della presente sia trasmessa a: Prefettura di Foggia; Alla Regione Puglia Sezione Protezione Civile; Al comando di Polizia Municipale; Al Comando stazione Carabinieri di Monte Sant'Angelo; Al Comando Provinciale VV.FF di Foggia; Al Comando Stazione del Corpo Forestale di Monte Sant'Angelo;

L'inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Cantadori, Monno, Giangrande)

[] *Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;*

[] *Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell'Albo Pretorio on-line*